

Allegato “A” al n. 31922/15778 di repertorio
STATUTO
della
FONDAZIONE
“Dynamo Camp Ente del Terzo Settore”

Articolo 1
Denominazione

1. È costituita una Fondazione denominata **“Dynamo Camp Ente del Terzo Settore”** per brevità anche **“Dynamo Camp ETS”**. Di tale denominazione comprensiva della locuzione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2
Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **San Marcello Piteglio (Pistoia)**. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all’articolo 9.4 del presente statuto e non costituisce modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3
Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva delle attività di interesse di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 di seguito individuate. In particolare, la Fondazione ha quale scopo di migliorare la qualità di vita di categorie sociali deboli e/o svantaggiate.

3.2 Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione svolge le attività di cui all’art. 5, lett. a), b), c), d), h), i), q), t), del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- la gestione di una struttura appositamente creata (“Dynamo Camp”) per offrire, a titolo completamente gratuito, ospitalità ed attività di Terapia Ricreativa a favore di bambini e ragazzi minorenni affetti da patologie gravi o croniche nel periodo di post ospedalizzazione o in fase di remissione dalla cura e delle loro famiglie;
- l’approntamento di tutte le necessarie attività di assistenza sociale, socio sanitaria e medica all’interno di Dynamo Camp in favore dei minori ospiti per tutta la durata del loro soggiorno, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici;
- la realizzazione, presso Dynamo Camp o presso i territori di provenienza, di azioni di sostegno psicologico in favore dei genitori e/o dei fratelli e delle sorelle sani dei minori affetti da patologie gravi e croniche;
- l’approntamento, in massima sicurezza, di attività ricreative e ludiche secondo il metodo della Terapia Ricreativa rivolte ai minori affetti da patologie gravi e croniche ed alle loro famiglie, anche in collaborazione con i principali ospedali pediatrici, case famiglie ed altri enti senza scopo di lucro;
- la realizzazione, lo sviluppo e l’implementazione delle suddette attività anche a favore di altri soggetti svantaggiati affetti da patologie gravi o croniche, anche maggiorenni;
- la gestione o creazione di altre strutture dove svolgere attività di Terapia Ricreativa che possano sopperire ai bisogni di socializzazione e ludico ricreativi di minori affetti da patologie gravi o croniche, delle loro famiglie, e di altri soggetti svantaggiati;
- attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- l'elaborazione - anche in collaborazione con i maggiori e principali ospedali, case famiglie ed enti di ricerca - dei dati relativi ai soggetti beneficiari delle attività di Terapia Ricreativa e l'analisi di impatto legata alla partecipazione dei beneficiari alle attività di Terapia Ricreativa;
- la realizzazione e l'implementazione di azioni di sensibilizzazione sul tema della malattia, della disabilità e dell'inclusività rivolte a persone e strutture, sia pubbliche che private;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione per soggetti che operano nell'ambito delle attività promosse e/o gestite dalla Fondazione;
- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche secondo il metodo della Terapia Ricreativa.

Per il perseguimento concreto delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività, anche in collaborazione con i maggiori e principali ospedali ed il coinvolgimento di associazioni scientifiche e di volontariato:

- la selezione del numero dei bambini affetti da patologie gravi e croniche potenziali fruitori di Dynamo Camp e di eventuali altre categorie di soggetti svantaggiati;
- l'individuazione dei bambini affetti da patologie gravi e croniche da ospitare a Dynamo Camp e/o presso altre strutture e di eventuali altre categorie di soggetti svantaggiati;
- l'instaurazione e lo sviluppo di un network e di relazioni fra comunità medico scientifica, associazioni di volontariato e staff della Fondazione, sia a livello nazionale che internazionale, a supporto delle attività promosse e gestite dalla Fondazione;
- l'instaurazione di relazioni tra i diversi stakeholder ai fini della diffusione capillare delle attività di Fondazione e dei suoi obiettivi;
- la determinazione dei periodi di ospitalità per i beneficiari delle attività della Fondazione, anche mediante la creazione di un calendario di sessione per età e patologia.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. acquistare, realizzare, gestire, affittare, cedere, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c. richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d. svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi, incluso promuovere lasciti e donazioni in denaro o in natura, anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e. costituire o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché di società di capitali, e cedere e/o assumere direttamente o indirettamente interessenze o partecipazioni nelle stesse, per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- f. stipulare contratti e accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, instaurare partnership con analoghe strutture internazionali, sostenere l'attività di enti a essa collegati o aventi le medesime finalità solidaristiche;
- g. emettere titoli di solidarietà e social bond.

3.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Patrimonio e Fonti di finanziamento

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione;
- b) dalle partecipazioni in società;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2 La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse, ivi incluse le entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- e) i fondi pervenuti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, mediante attività di raccolta fondi realizzate anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, così come attività di raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

Fondatore

5.1 E' Fondatore la società "KME Group S.p.A.".

5.2 In caso in cui il Fondatore proceda a fusioni, scissioni o a scioglimento, le prerogative ad esso spettanti a norma del presente statuto saranno esercitate da altro soggetto preventivamente designato dal Fondatore.

Articolo 6

Organi

6.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- c) l'Amministratore Delegato;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Medico Scientifico.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

7.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di quindici membri, incluso il Presidente.

7.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza conformemente alla lista di nomi presentata dal Fondatore, con indicazione del Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il Fondatore non dovesse provvedere a presentare la lista, tutti i componenti saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione in scadenza.

7.3 Il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dal Fondatore o, in mancanza, dal Consiglio in scadenza.

7.4 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Durante il periodo di esercizio in carica, il Consiglio di Amministrazione in carica può aumentare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero in conformità ai limiti del presente Statuto. I consiglieri così nominati scadono dal proprio mandato insieme agli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

7.5 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri rimasti in carica, coopta il nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato prevista per gli altri membri del Consiglio.

Articolo 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

8.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) può conferire incarichi professionali;
- g) può provvedere alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) delibera sulla sottoscrizione di contratti e negozi giuridici di qualsiasi natura;
- i) delibera sul rilascio di garanzie;
- j) nomina l'Organo di Controllo;
- k) nomina tra i propri membri il Presidente, determinando eventuali specifici compiti e poteri ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto, ed eventualmente il Vice Presidente;
- l) nomina l'Amministratore Delegato, determinandone natura, qualifica e durata dell'incarico, nonché specifici compiti e poteri ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto;
- m) nomina i membri del Comitato Medico Scientifico;
- n) coopta i Consiglieri, a qualsiasi titolo cessati;
- o) può istituire comitati tecnico/consultivo determinandone il numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto;
- p) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- q) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- r) delibera le modifiche allo statuto;
- s) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- t) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- u) decide sulla promozione della costituzione di nuclei organizzativi locali volti a gestire raccolte istituzionali finalizzate di fondi;

v) può nominare uno o più Membri Onorari della Fondazione scelti tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, con facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

w) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

8.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

9.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

9.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

9.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

9.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

10.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti delegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Presidente ulteriori e specifici compiti e poteri, ad integrazione di quelli previsti dal presente statuto.

10.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

10.5 Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11 Amministratore Delegato

11.1 L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie al proprio interno. L'Amministratore Delegato resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e in ogni caso, salvo revoca anticipata, decade dalla carica alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. L'Amministratore Delegato può essere rieletto.

11.2 L'Amministratore Delegato provvede alla gestione della Fondazione nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e svolge tutte quelle operazioni a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 Organo di Controllo

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Se Collegiale è composto da tre membri effettivi.

12.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

12.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

12.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

12.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

12.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 9 in quanto compatibile.

12.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 13 Comitato Medico Scientifico

13.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Medico Scientifico, composto da tre a tredici membri, scelti prevalentemente tra soggetti di alto profilo e competenza nel campo medico-scientifico. I membri del Comitato Medico Scientifico durano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

13.2 Il Comitato Medico Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione. Il Comitato Medico Scientifico, inoltre:

- effettua verifiche in ordine all'effettiva realizzazione degli obiettivi di carattere socio-sanitario e medico-scientifico perseguiti dalla Fondazione;
- è responsabile della selezione del numero e della tipologia di patologie ammissibili per il soggiorno a Dynamo Camp;
- formula proposte ed esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle attività istituzionali della Fondazione.

Può partecipare alle riunioni del Comitato Medico Scientifico uno dei consiglieri o un soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

13.3 Il Comitato elegge tra i suoi membri un Coordinatore. Il Comitato è convocato su richiesta del Coordinatore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso. Il Comitato inoltre può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Alle riunioni del Comitato Medico Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applicano le disposizioni dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.4 Il Comitato Medico Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14

Compensi per le Cariche sociali

14.1 La carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione è gratuita. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento dell'attività sociale. Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

14.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 15

Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso ed entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missioni o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

15.2 Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

15.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 16
Operazioni straordinarie

16.1 Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Articolo 17
Scioglimento

17.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

17.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 18
Norme applicabili

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.